



COMUNE DI RIVERGARO

Provincia di Piacenza

CIG N.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE

ART.1 OGGETTO E DESTINATARI

L'appalto ha per oggetto la gestione del Servizio nido d'infanzia per il periodo gennaio 2023- luglio 2027 per nr. 21 bambini in età compresa tra i dodici e i trentasei mesi e l'utilizzo a gestione privata dei posti non occupati a mezzo graduatoria comunale secondo le modalità stabilite nel presente capitolato.

L'asilo nido ha sede in Rivergaro in Via Roma,23 con annessa area verde. L'amministrazione Comunale mette a disposizione per lo svolgimento del servizio di nido d'infanzia, e concede in uso le attrezzature e gli arredi necessari al funzionamento del servizio stesso elencati nell'apposito verbale di consegna che controfirmato dalle parti verrà allegato al contratto.

ART.2 SERVIZI RICHIESTI

L'aggiudicatario dovrà fornire i seguenti servizi:

- a) Programmazione e gestione dell'attività didattica educativa, con fornitura del materiale ludico e didattico necessario (cancelleria, audiovisivi, giocattoli)
- b) Programmazione settimanale (dal lunedì al venerdì) del servizio in caso di ingresso di nuovi bambini o di cancellazione di bambini dal servizio nel corso dell'anno
- c) Richiedere entro 10 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, così come indicato dalla L.R.19/2016 e dalla direttiva regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, approvate con D.G.R. n. 1564 del 16/10/2017 con oggetto: "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione in attuazione della L.R. 19/2016" tenendo conto di quanto indicato dalla DGR 704/19 "Accreditamento dei servizi di infanzia in attuazione della L.R n.19/16.
- d) Realizzare un piano di attività coerente con il progetto pedagogico presentato in sede di gara
- e) Coordinamento pedagogico delle attività
- f) Cura e pulizia dei bambini con fornitura dei relativi materiali
- g) Fornitura e lavaggio di lenzuola coperte federe tovaglie bavaglini e quant'altro non faccia parte del corredo personale del bambino anche avvalendosi di un fornitore esterno.
- h) Pulizia dei locali dell'asilo nido comunale per un totale di circa mq...192 degli arredi dei materiali, con fornitura dei relativi prodotti ed attrezzature, assicurando il mantenimento di condizioni igienico sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l'arco della giornata.
- i) Fornitura di materiale di pronto soccorso adatto ai bambini ed al personale
- j) Distribuzione pasti consegnati all'ingresso della struttura negli orari previsti da capitolato da concessionario del servizio mensa del Comune di Rivergaro
- k) Predisposizione degli spazi e degli arredi e, in occasione del pasto, apparecchiatura e sparecchiatura dei tavoli.
- l) Sgombero, pulizia e disinfezione degli arredi e delle aree predisposte per il pasto e al termine dello stesso;
- m) Distribuzione della merenda pomeridiana fornita dal concessionario del servizio di refezione scolastica del Comune di Rivergaro
- n) Quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara
- o) Servizio di trasporto dei bambini per uscite didattiche, qualora previste nel progetto didattico presentato; l'aggiudicatario potrà avvalersi della collaborazione di ditta in possesso di mezzi idonei al trasporto di bambini;

- p) Iniziative di carattere culturale educativo e di promozione concordate con il Responsabile del Servizio alla Persona Comune di Rivergaro;
- q) Riscossione delle rette delle famiglie utenti del servizio inclusa la fornitura e predisposizione di modulistica e documenti occorrenti
- r) Stipula di idonea copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile come previsto dall'art. 15
- s) In riferimento a quanto previsto dalla Direttiva regionale n. 1564 del 16/10/2017 e dalla delibera di giunta regionale 13 maggio 2019 n.704 "accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 01/09/2016" erogazione al proprio personale, ivi compreso il personale impiegato in sostituzione del personale titolare assente, d una formazione permanente in servizio, in stretto accordo con il coordinamento pedagogico provinciale, nonché di una formazione su ambiti specifici in particolare per garantire interventi efficaci rivolti ai bambini disabili o in difficoltà al fine di prevenire ogni forma di svantaggio ed emarginazione. Della suddetta attività la ditta aggiudicataria di impegna ad informare e documentare il Comune, preventivamente, mediante produzione di dettagliato programma e a consuntivo mediante relazione annuale sull'andamento del servizio.

ART.3 IMPORTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVO

L'importo massimo presunto dell'appalto ammonta a € 626.952,08 oltre IVA per la durata contrattuale (anni 4 e 6 mesi) con esclusione dell'opzione di eventuale proroga tecnica L'importo presunto comprensivo di tale opzione è pari a €676.885,70 (oltre iva)

Il corrispettivo dovuto all'affidatario viene determinato al momento dell'aggiudicazione in base all'offerta economica presentata dal soggetto risultante vincitore.

L'offerta economica non potrà superare il seguente importo a base d'asta:

anno 2023 prezzo mensile di € 606,49+ IVA di legge per ogni bambino iscritto.

anni 2024-27 prezzo mensile di € 594,45+ IVA di legge per ogni bambino iscritto.

L'amministrazione corrisponde, con le modalità di cui al successivo art. 4, mensilmente la differenza netta tra il prezzo di aggiudicazione netto e l'ammontare delle tariffe fissate all'utenza, che la ditta deve recuperare. A detta differenza netta si applica l'IVA di legge come evidenziata con apposita fatturazione mensile.

L'amministrazione fissa le tariffe coerentemente con il proprio ordinamento e la ditta è vincolata all'applicazione, accertamento e riscossione delle medesime senza alcun riscontro finanziario di competenza e di cassa sul Bilancio comunale.

Il costo netto totale del servizio corrisponde al prezzo mensile offerto per il numero di bambini effettivamente frequentanti mensilmente (fino ad un massimo di 21) per il periodo di frequenza (fino ad un massimo di 11 mesi per anno).

ART. 4 PAGAMENTI

Il corrispettivo convenuto verrà liquidato e pagato in rate mensili posticipate a mezzo di mandato del Servizio finanziario, a fronte di presentazione di regolare fattura.

Ogni rata mensile verrà pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della stessa.

L'eventuale ritardo di pagamento delle fatture, dovuto a causa di forza maggiore, non potrà dare titolo alla Ditta per richiesta di mora.

La ditta dovrà presentare inoltre una relazione attestante l'attività svolta al termine di ogni anno di attività.

L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso gli uffici competenti per territorio in materia di lavoro, previdenza, infortuni attraverso il riscontro dell'esistenza di DURC regolare.

Nel caso di accertata irregolarità contributiva, come nell'ipotesi che nel corso della prestazione vengano segnalate eventuali inadempienze dalle autorità competenti per territorio (I.N.A.I.L. e I.N.P.S.), l'Amministrazione comunale provvederà a comunicare all'aggiudicatario e, se del caso, all'Ispettorato del Lavoro l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento in saldo se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'aggiudicatario delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato presso gli Enti competenti che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'aggiudicatario non può opporre eccezioni, né aver titolo per risarcimento danni.

ART. 5 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio sarà svolto per le annualità educative 2022/23 a partire dal rientro successivo alla sospensione natalizia e successive sino all'annualità 2026/27 dal lunedì al venerdì per n. 10 mesi incrementabili ad 11 su richiesta del servizio da parte di almeno 14 famiglie. Ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.lgs 50/2016, nonché ai sensi dell'art. 8 comma 1, lett.a) del D.L 76/2020 (convertito con modificazioni nella L. 120/2020) è facoltà del Comune dar corso all'esecuzione anticipata del servizio sotto riserva di legge, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

2. Alla scadenza del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del codice, il Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga tecnica nella misura strettamente necessaria all'affidamento del nuovo appalto per un periodo comunque non superiore a 4 mesi.

3. Il nido inizierà l'attività il primo lunedì di settembre di ogni anno di affidamento.

4. Si prevede l'interruzione del servizio nel mese di agosto, durante il periodo natalizio secondo il calendario predisposto dal responsabile Servizi alla Persona antecedentemente all'avvio del servizio. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di erogare il servizio nei periodi determinati, salvo cause di forma maggiore o eventi imprevisi ed imprevedibili che dovessero impedirne la normale erogazione.

5. Il servizio osserverà il seguente orario:

- Dalle ore 7.45 alle ore 16.30
- Entrata dei bambini dalle 7.45 alle 9.00
- Uscita dei bambini dalle ore 13.00 alle ore 13.30 per i part-time e dalle 15.45 alle 16.30 per il tempo pieno

6. L'aggiudicatario assicurerà comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo anche immotivato dei familiari all'orario di uscita aumentando, la retta a carico della famiglia come previsto da regolamento. La ditta si impegna ad organizzare, a pagamento diretto degli utenti, servizi aggiuntivi rispettando i costi orari derivanti dal ribasso offerto a gara oltre l'orario giornaliero e per eventuali coperture nei periodi in cui non viene effettuato il servizio

7. Il rapporto educatori bambini dovrà rispettare i rapporti numerici educatore/bambino fissati dalla delibera di giunta regionale 13 maggio 2019 n. 704 "accreditamento dei nidi come indicato dalla stessa direttiva – "all A – B Requisiti organizzativi – comma 2.8.b rapporto numerico tra personale e bambini iscritti" – in relazione all'età dei bambini, tenuto conto della presenza promiscua di bambini dai dodici ai trentasei mesi, dovrà essere non superiore a sette bambini per ogni educatore a tempo pieno.

Ad ogni educatore a tempo pieno possono corrispondere ai fini del rispetto del rapporto numerico, più educatori a tempo parziale. Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali (attività di pulizia guardaroba ecc), il rapporto numerico medio tra addetti a servizi generali e bambini non può essere inferiore a un addetto per ventuno bambini.

Nei momenti di maggiore intensità di funzionamento del nido al termine dell'orario di accettazione ed in particolare durante l'orario del pranzo, dovrà essere assicurata la presenza di almeno 2 operatori: anche nei momenti di minore intensità della giornata dovranno essere presenti con i bambini almeno 2 persone adulte di cui un educatore.

Per i bambini diversamente abili, che abbisogneranno di personale di sostegno aggiuntivo la ditta aggiudicataria assicurerà la presenza del personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta date dal comune il quale ne assumerà i relativi oneri.

8. L'amministrazione comunale fissa le rette di utenza. L'ente gestore riscuote le rette delle famiglie utenti del servizio con oneri totalmente a carico del gestore medesimo; in caso di morosità l'amministrazione comunale riconosce al gestore un importo pari ad una mensilità fatta salva la facoltà di rivalsa sulla famiglia. L'ente gestore è autorizzato a sospendere l'accesso al servizio alle famiglie morose oltre la mensilità. L'ente gestore invia mensilmente contestualmente alla fatturazione all'amministrazione comunale gli elenchi dei bambini iscritti e frequentanti, completo delle giornate di frequenza.

9. L'ammissione di bambini residenti in altri comuni in caso di eccedenza di posti rispetto alle richieste dei cittadini residenti fino al raggiungimento della massima capienza della struttura è regolata da apposite convenzioni.

10. incontri di organizzazione coordinamento e verifica: il personale educativo ed amministrativo della ditta aggiudicataria deve a richiesta degli uffici preposti partecipare ad incontri con il coordinamento tecnico del comune (responsabile servizi alla persona o altro funzionario da lui delegato) per impostare gli interventi per

l'avviamento del servizio in oggetto; verificare l'accesso degli utenti l'andamento delle frequenze e delle attività; verificare l'opportunità di modifiche anche di tipo organizzativo (orari di apertura fasce di frequenza)

11. la ditta aggiudicataria deve individuare un Coordinatore – Referente che si faccia carico delle seguenti funzioni:

- raccordo e coordinamento del servizio in oggetto
- collegamento e raccordo con il Responsabile del Servizio alla Persona n ordine a tutti gli aspetti del complessivo funzionamento del servizio
- convocazione e partecipazione al comitato di gestione per l'impostazione e la verifica e il confronto relativa all'attività in corso
- partecipazione al coordinamento pedagogico provinciale ed alle iniziative finalizzate alla promozione dei servizi educativi per la prima infanzia

12. l'aggiudicatario dovrà presentare, inoltre, una relazione attestante l'attività svolta al termine di ogni anno di attività

13. l'aggiudicatario è inoltre tenuto, entro i primi tre mesi dall'inizio dell'appalto, alla predisposizione della CARTA DEI SERVIZI in accordo con il comune di Rivergaro, in cui dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità delle prestazioni con cui lo stesso si obbliga, nonché quelle disposizioni che regolano i rapporti con l'utenza. La carta dei servizi deve essere sottoscritta dell'operatore economico che gestisce il servizio e consegnata a tutti gli utenti ammessi al servizio.

La carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione ed aggiornamento almeno annuale in modo da mantenere la coerenza con il con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il comune modifichi delle condizioni che abbiano ripercussioni sull'utenza.

In caso di mancata presentazione entro i termini stabiliti verrà applicata la sanzione prevista al successivo art.16

Ogni onere relativo alla diffusione della Carta dei servizi sarà a totale carico dell'operatore economico che gestisce il servizio.

Inoltre la stessa dovrà rispettare per l'intera durata della vigenza del contratto tutte le disposizioni del Comune di Rivergaro, vigenti e future, contenute sia nel regolamento per il funzionamento dell'asilo nido, sia sugli atti amministrativi dei vari organi del Comune di Rivergar, riconoscendo espressamente in capo a quest'ultimo una significativa ed essenziale funzione di programmazione ed indirizzo.

ART. 6 MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, nel corso del periodo di affidamento del servizio, in relazione alle esigenze dello stesso, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, sempre nei limiti di legge di ridurre le ore di attività e modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale nel corso della prestazione con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione. Per esigenze correlate all'andamento della diffusione di Covid 19, qualora si verificassero circostanze imprevedibili e non imputabili alla volontà dei contraenti, tali da comportare necessarie e sostanziali modifiche all'esecuzione ordinaria del presente appalto, il Comune potrà ricorrere all'istituto della coprogettazione ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs 117/2017 e all'art. 30, comma 8 del DLgs 50/2016, interpellando l'appaltatore, al fine di assicurare continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni agli utenti, seppure in forma rimodulata. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione del Responsabile di Servizio o suo delegato.

L'amministrazione comunale si riserva anche di concludere il servizio prima della scadenza contrattuale per sopravvenuto interesse pubblico contrastante con l'attività in essere, dandone preavviso alla ditta appaltatrice almeno 20 giorni prima.

La conclusione anticipata del servizio non dà diritto alla ditta aggiudicataria ad alcun risarcimento. Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione comunale.

ART. 6 BIS REGOLAZIONE DLE RAPPORTO IN PENDENZA DELL'EMERGENZA LEGATA AL CD CORONAVIRUS

Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19, trovano applicazione le seguenti previsioni:

a) la Ditta si impegna a garantire l'esecuzione del servizio nella massima sicurezza, prestando particolare attenzione all'utilizzo, da parte del proprio personale, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali ("DPI"), con costi ricompresi nell'importo corrisposto dal Comune per l'esecuzione dell'appalto; b) un'eventuale sospensione totale/parziale del servizio a causa dell'emergenza legata al COVID-19 non darà luogo al

pagamento di alcun corrispettivo a favore della Ditta durante il periodo di sospensione, fatte comunque salve (in deroga alle previsioni del presente Capitolato) eventuali disposizioni normative che intervengano esplicitamente a regolare il corrispettivo dovuto alla Ditta. Qualora non sia riconosciuto alcun corrispettivo alla Ditta, la scadenza del presente appalto (fissata per il 31/07/2026) verrà automaticamente prorogata del corrispondente periodo di sospensione.

ART. 7 REQUISITI PERSONALE UTILIZZATO PER LE PRESTAZIONI EDUCATIVE

La ditta aggiudicataria provvederà direttamente, assumendosene tutti gli oneri, all'assunzione degli educatori necessari. L'effettiva esigenza, così come l'orario settimanale e giornaliero saranno comunicati dal Responsabile Servizi Sociali alla ditta aggiudicataria almeno 10 giorni prima della presa in servizio.

La ditta si impegna ad assumere in loco ove ne ricorrano le condizioni il personale occorrente.

Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:

1. qualifica di educatore con inquadramento al 5° livello (o superiore contrattuale dei lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – educativo - assistenziale).
2. compimento del diciottesimo anno di età
3. possesso di uno dei titoli di studio previsti all'art.5.4 della Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi per la prima infanzia in attuazione della LR 1/2000 approvata con deliberazione del consiglio regionale n.1390/2000, così come modificata dalla L.R. 8/2004 e dalla Direttiva n 646/ 2006.

Indispensabile è, inoltre, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale educatore addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità di orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienze di lavoro nel settore dell'infanzia e sia stato adeguatamente formato sotto il profilo educativo e didattico (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).

La ditta aggiudicataria dovrà garantire un'adeguata formazione del personale impiegato in sostituzione del personale titolare assente.

Per il personale dipendente deve essere garantito il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, previdenziale)

Deve inoltre essere garantita, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo e la sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc.

L'amministrazione comunale potrà richiedere, al riguardo, di effettuare le opportune verifiche.

La professionalità del personale dovrà essere comprovata mediante l'invio a cura della ditta aggiudicataria priva dell'avvio del servizio dell'elenco nominativo del personale che verrà adibito al servizio appaltato, corredato dei curricula professionali degli educatori.

Dovranno inoltre essere comunicate le variazioni di personale che dovessero intervenire durante il corso dell'anno scolastico.

L'amministrazione comunale ha la facoltà di richiedere la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio, non offrano sufficienti garanzie di adeguatezza professionale, tenendo conto che i servizi per l'infanzia necessitano di particolare attenzione.

Sarà cura della Ditta dare disposizioni affinché il proprio personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, osservi tutti gli accorgimenti atti a garantire l'incolumità degli utenti, l'uso corretto dei materiali e la sicurezza degli ambienti dove si svolge l'attività.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali...) la ditta si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile Servizi Sociali o proprio delegato.

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, la ditta si impegna a comunicare al Responsabile Servizi sociali, almeno 48h prima le modalità dello svolgimento dello sciopero medesimo.

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o di qualsiasi altra disposizione dell'amministrazione comunale, nulla sarà dovuto alla ditta appaltatrice.

ART. 8 OBBLIGHI DELLE PARTI

L'appaltatore è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

- svolgere il servizio nei modi indicati nel presente bando
- assicurare il personale qualificato in numero idoneo tale da garantire l'intero servizio. La ditta si dovrà inoltre impegnare ad assumere in loco il personale ausiliario
- provvedere alla pulizia e rigovernatura dei locali arredi e suppellettili fornendo il materiale necessario alla stessa (scope strofinacci detersivi ecc.). Il servizio consiste nella pulizia sanificazione, sterilizzazione da effettuarsi anche più volte al giorno secondo le necessità in relazione al tipo di operazioni alle frequenze tenuto conto delle diverse tipologie delle aree. Le pulizie dovranno essere assicurate in tutti i giorni di utilizzo dei servizi, prevedendo prima dei mesi di chiusura estiva l'effettuazione della pulizia generale della struttura e comunque effettuate secondo quanto indicato nel successivo art. 11.
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli in idonei contenitori, secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale.
- Assumere l'onere relativo al pagamento dei pasti consumati dal proprio personale

Il comune di Rivergaro, proprietario della struttura che ospita l'asilo nido Sole luna sito in via Roma n.23 a Rivergaro si impegna a.:

- Fare opera di promozione e informazione presso i destinatari del servizio;
- Rendere disponibili spazi adeguati arredi e utenze;
- Svolgere gli aspetti amministrativi in ordine a:
 - o Iscrizioni
 - o Stesura graduatoria di ammissione
- Garantire il servizio mensa per gli utenti dell'asilo nido
- Assumere a proprio carico le spese per i consumi di acqua, energia e gas
- Effettuare la manutenzione ordinaria dei locali assegnati compresa la tinteggiatura, la manutenzione delle aree verdi e cortilizie, degli arredi e delle attrezzature di proprietà dell'amministrazione Comunale.
- La manutenzione ordinaria e straordinaria di:
 - o Opere elettriche
 - o Opere impianti idrico sanitari
 - o Ascensore
- Manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti e comprensiva dei collaudi periodici alle attrezzature stesse e alla sostituzione periodica delle polveri degli estintori
- La gestione del calore ai sensi della legge 10 del 9.1.91 "norme in materia di uso razionale delle energie, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti di rinnovabili energie" e del DPR 551 del 21.12.99 "Regolamento recante modifiche al DPR 412 del 26.08.93 in materia di progettazione installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi".
- Il mantenimento della segnaletica di sicurezza presente nella struttura.

L'ente pubblico e la ditta si impegnano altresì a svolgere congiuntamente:

- Incontro di presentazione con le famiglie
- Incontri periodici definiti "comitato di Gestione" previsti dal regolamento comunale
- Progettazione attività di raccordo interistituzionale per iniziative di continuità che dovessero coinvolgere la scuola materna statale.

ART. 9 REQUISITI DEL PERSONALE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA

La ditta aggiudicataria si obbliga:

1. a comunicare preventivamente al Responsabile del servizio alla persona tutti i dati degli addetti al servizio essendo facoltà dell'ente stesso di chiedere in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio la sostituzione entro 24h di uno o più addetti, senza diritto, da parte della ditta a reclamare compensi o indennità di alcun genere; la ditta sarà comunque responsabile a norma di legge del personale adibito al servizio;
2. ad adottare gli opportuni provvedimenti per le sostituzioni del personale assente dal servizio per qualsiasi motivo dandone contestuale comunicazione al Responsabile del Servizio alla Persona.
3. a far tenere ai dipendenti, durante lo svolgimento del servizio, un contegno corretto sotto ogni aspetto, nonché a dotare il personale di un visibile segno di riconoscimento (placca distintivo con il nome della ditta) onde evitare che persone non autorizzate possano accedere alla struttura

4. dare immediata e puntuale esecuzione alle direttive di servizio eventualmente impartite dal Responsabile Servizi sociali.

La ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nelle leggi e regolamenti sulle assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo e ciò senza diritto ad alcuno speciale compenso.

La ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio di pulizia e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro alla data dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro alla data dell'offerta, nonché a corrispondere nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi, i dovuti contributi previdenziali.

ART. 10 MODALITA' ESECUTIVE

Nella conduzione dei servizi di pulizia oggetto dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà impiegare maestranze specializzate, mezzi d'opera di avanzata tecnologia e funzionalità, in conformità alle particolari esigenze degli edifici ed alle attività di gestione che in essi vengono svolte con l'osservanza delle direttive che saranno di volta in volta dettate dagli uffici preposti.

I servizi di pulizia dovranno essere eseguiti accuratamente, in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le tinteggiature, i mobili, i vetri, le cornici, il materiale bibliografico, le macchine elettroniche da ufficio, le attrezzature e tutti gli altri oggetti e mobili esistenti nei locali da pulire.

L'apprezzamento in proposito è riservato al giudizio insindacabile dell'ente, anche agli affetti delle sanzioni previste,

ART. 11 DESCRIZIONE E FREQUENZA ATTUATIVA DELLE PRESTAZIONI:

1. PULIZIE CON FREQUENZA GIORNALIERA

- svuotamento dei cestini e raccolta dei rifiuti con separazione dei materiali riciclabili in sacchi a perdere forniti dalla ditta, da smaltire nei cassonetti di raccolta differenziata collocati in prossimità dell'immobile da assoggettare a pulizia
- spolvero, pulizia e disinfezione degli arredi presenti negli spazi assegnati per i quali non necessita l'uso di scale, con panni imbevuti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida
- aspirazione o altra modalità compatibile, tenuto conto delle esigenze igienico sanitarie dell'utenza, e lavaggio dei pavimenti dei bagni, degli antibagni, ascensore tutti trattati con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida, con particolare riguardo ai servizi igienico sanitari e fasciatoi.
- Spazzatura ad umido dei pavimenti
- Fornitura carta igienica dei bagni
- Fornitura di sapone lavamani e di asciugamani di carta nei bagni
- Lavaggio di tutti i pavimenti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida

2. PULIZIE CON FREQUENZA SETTIMANALE

- rimozione della polvere dalle sedie, dalle attrezzature dell'atelier
- pulizia e disinfezione apparecchi telefonici e macchine da ufficio
- pulizia e disinfezione scale interne ed esterne

3. PULIZIE CON FREQUENZA MENSILE

- pulizia dei vetri interi ed esterni delle finestre per i quali non necessita l'intervento di scale nonché delle pareti /porte (comprese le superfici in cui e porte sono inserite) in vetro presenti negli spazi assegnati
- spolvero del corrimano e dei serramenti
- rimozione ragnatele da pareti e soffitti

4. PULIZIE CON FREQUENZA TRIMESTRALE

- lavaggio rivestimento murale piastrellato bagno con prodotti detergenti e con prodotti disinfettanti ad azione germicida
- disincrostazione servizi igienici e rimozione del calcare sulle rubinetterie
- lavaggio plafoniere e punti luce
- rimozione di macchie dalle pareti interne in tinteggiatura lavabile fino all'altezza massima di m. 2
- pulizia radiatori caloriferi e convettori con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida.

5. PULIZIE DI AVVIO SERVIZIO

Nella settimana antecedente all'avvio del servizio l'addetto dovrà provvedere:

- spolvero, pulizia e disinfezione degli arredi presenti negli spazi assegnati, con panni imbevuti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida
- aspirazione o altra modalità compatibile, tenuto conto delle esigenze igienico sanitarie dell'utenza, e lavaggio dei pavimenti dei bagni, degli antibagni, ascensore tutti trattati con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida, con particolare riguardo ai servizi igienico sanitari e fasciatoi
- Spazzatura ad umido dei pavimenti
- Fornitura carta igienica dei bagni
- Fornitura di sapone lavamani e di asciugamani di carta nei bagni
- Lavaggio di tutti i pavimenti con prodotti detergenti e con prodotti ad azione germicida
- pulizia dei vetri interi ed esterni delle finestre per i quali non necessita l'intervento di scale nonché delle pareti /porte (comprese le superfici in cui e porte sono inserite) in vetro presenti negli spazi assegnati
- spolvero dei corrimano e dei serramenti
- rimozione ragnatele da pareti e soffitti
- pulizia e disinfezione apparecchi telefonici e macchine da ufficio
- pulizia e disinfezione scale interne ed esterne
- lavaggio rivestimento murale piastrellato bagno con prodotti detergenti e con prodotti disinfettanti ad azione germicida
- disincrostazione servizi igienici e rimozione del calcare sulle rubinetterie
- lavaggio plafoniere e punti luce
- rimozione di macchie dalle pareti interne in tinteggiatura lavabile fino all'altezza massima di m. 2

L'ente appaltante si riserva la facoltà, in presenza di eventuali ulteriori necessità di modificare la frequenza degli interventi.

L'operatore economico per l'esecuzione delle attività di pulizia e sanificazione dovrà attenersi ai «**Criteria Ambientali Minimi per i servizi di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti**» di cui al Decreto 29 gennaio 2021 del Ministero dell'ambiente (oggi Ministero della transizione ecologica), pubblicato sulla GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, così come modificato dal Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, recante «**Modifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021**».

ART. 12 INTERVENTI ECCEZIONALI ED OCCASIONALI:

In aggiunta a quanto già previsto dai precedenti articoli 2 e 11, è data facoltà all'ente appaltante di richiedere alla ditta aggiudicataria l'esecuzione di prestazioni straordinarie e/o supplementari che si rendessero all'occasione necessarie. Il compenso per tali prestazioni verrà concordato di volta in volta. Le richieste di prestazioni straordinarie dovranno essere inoltrate per le vie brevi, entro le ore 14 del giorno precedente ed in casi del tutto eccezionali ed in presenza di urgenza, anche con preavvisi minori, sempre che risultino compatibili con le esigenze di organizzazione a realizzare il servizio stesso, tenute presenti la qualità e l'entità delle prestazioni richieste.

ART. 13 ATTREZZATURE E PRODOTTI DA UTILIZZARE PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Le attrezzature, gli utensili, ed i materiali necessari per eseguire il lavoro come richiesto, dovranno rispondere alle prescrizioni di legge anche in materia di sicurezza, sono forniti a cura e spese della ditta aggiudicataria e vengono utilizzati sotto la sua responsabilità.

L'appaltatore sarà responsabile della manutenzione, nonché della custodia delle macchine, delle attrezzature e di tutti i prodotti utilizzati.

Anche i prodotti da impiegare dovranno essere delle migliori qualità e comunque idonei ad assicurare, oltre al grado di pulizia ed igienicità richieste, anche la massima sicurezza, sotto il profilo della tutela della salute dei bambini e del personale che opera all'interno degli immobili interessati alla prestazione.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, durante il corso dell'appalto, prelievi sui prodotti utilizzati dall'Appaltatore effettuando verifiche presso laboratori autorizzati circa la conformità della composizione chimica degli stessi con quanto risultante dalla scheda tecnica di ogni singolo prodotto.

I prodotti impiegati dovranno assicurare, oltre al grado di pulizia ed igienicità richieste, anche la massima sicurezza, sotto il profilo della tutela della salute dei bambini e del personale che opera all'interno degli immobili interessati alla prestazione.

Saranno a carico dell'aggiudicatario:

- la custodia dei prodotti utilizzati per il servizio di pulizia in luogo chiuso e non accessibile ai bambini;
- la fornitura dei sacchi a perdere per la raccolta delle immondizie e il loro trasporto nei siti a ciò destinati.

ART. 14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

2. in particolare l'appaltatore si impegna a:

- predisporre e consegnare in copia al comune, di Rivergaro prima della stipula del contratto, un piano per la tutela e la sicurezza fisica dei lavoratori
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività per i lavoratori
- fornire al proprio personale vestiario, calzature, dispositivi di protezione individuale
- fornire al proprio personale apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Fornire il documento di valutazione dei rischi – se necessario
- Collaborazione nella stesura del DUVRI -se necessario

3. l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 verifica l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e Artigianato
- acquisizione dell'autocertificazione dell'appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 TU disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000.
- Fornisce all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 15 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in altri articoli, ed ai punti elencati di seguito l'aggiudicatario si impegna a :

A) Con riferimento al personale impiegato

- garantire che il personale inserito nelle attività oggetto dell'appalto sia in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa regionale, per lo svolgimento dei servizi. Tutto il personale in servizio deve essere maggiorenne, fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà mantenere un comportamento corretto e appropriato;
- munire tutto il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto di un visibile tesserino identificativo contenente generalità, qualifica del/della dipendente e nome dell'Impresa/Cooperativa aggiudicataria;
- comunicare all'Amministrazione prima dell'inizio della gestione oggetto dell'appalto i seguenti dati:
 - ✓ elenchi nominativi del personale impiegato (compreso la/il Coordinatrice/Coordinatore Pedagogico - Referente) con indicazione dei titoli di studio e professionali;
 - ✓ attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e del REG (CE) 852/2004 e/o programmazione della formazione per il personale neoassunto.

La ditta appaltatrice dovrà assicurare:

- le prestazioni con proprio personale assunto o associato e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati con riferimento alla vigente legislazione nazionale e regionale, relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali: in possesso del titolo di studio previsto dalla Legge Regionale E.R. n. 19/2016 e dalla Delibera Regionale n. 1564/2017 - Allegato A 1.8 "Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente";
- l'assenza di condizioni ostative previste dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38 per tutto il personale educativo e ausiliario "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo- pornografica anche a mezzo internet".

È inoltre richiesto, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale e sia stato adeguatamente formato sotto il profilo educativo e didattico (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).

Come precisato nel Progetto di cui all'Allegato 1, il personale impiegato ordinariamente nel servizio, di cui al presente capitolato, dovrà essere maggiorenne e provvisto della professionalità necessaria:

Qualora, nel corso delle attività, vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi nominativi forniti, il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Rivergaro Servizi alla persona l'aggiornamento di detti elenchi, sia in caso di sostituzioni definitive che provvisorie.

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 50/2016 l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore, di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015, nonché l'anzianità maturata e maturanda.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, in caso di assenze improvvise del personale in servizio anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di pari professionalità e qualifica, in modo da garantire il mantenimento del rapporto educatore/bambino a norma di legge. Dovrà altresì provvedere all'immediata sostituzione di quei dipendenti che l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio ritenesse non idonei allo svolgimento dei servizi affidati.

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali...) l'appaltatore si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile del Servizio alla Persona proprio delegato.

In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'appaltatore si impegna a comunicare al Responsabile Servizi alla persona, almeno 48h prima le modalità dello svolgimento dello sciopero medesimo.

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o di qualsiasi altra disposizione dell'amministrazione comunale, nulla sarà dovuto all'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare, presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

B) Con riferimento al rapporto di lavoro

Inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel vigente C.C.N.L. di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi, aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente capitolato svolge i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Rivergaro.

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità

L'Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, esonerando l'Amministrazione comunale da ogni corrispondente responsabilità ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte", nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nella Relazione tecnica/offerta tecnica presentata in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

L'Appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Rivergaro.

L'Appaltatore dovrà stipulare, per tutta la durata del contratto, apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti alla gestione affidata, per le tipologie ed i massimali di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:

1. R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi)

- Euro 5.000.000,00= per sinistro
- Euro 5.000.000,00= per persona
- Euro 5.000.000,00= per danni a cose o animali
- 2. R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro)
- Euro 2.500.000,00= per sinistro
- Euro 2.500.000,00= per persona

Tali Polizze dovranno essere stipulate presso primarie compagnie di Assicurazione, con l'indicazione dell'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Rivergaro.

L'esistenza di tali polizze non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'appaltatore al Comune di Rivergaro prima dell'inizio del servizio.

Se la polizza RCT/RCO avesse durata inferiore alla durata dell'appalto, ad ogni scadenza dovrà essere presentata all'Amministrazione ogni quietanza di rinnovo con evidenza dell'avvenuto pagamento.

Eventuali scoperti e/o franchigie contrattuali dovranno restare ad esclusivo carico dell'aggiudicatario e non potranno essere poste a carico dei danneggiati. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

Il numero di utenti da assicurare è dato dalla capienza massima della struttura pari a 21 bambini.

Le copie conformi all'originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni dovranno essere consegnate all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio.

Il Comune di Rivergaro sarà ritenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

D) Sicurezza sul luogo di lavoro

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal DLgs 81/2008 e ss.mm.ii, prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

Il soggetto aggiudicatario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, che ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale, ricoprirà tale qualifica ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008. Lo stesso inoltre dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'Amministrazione appaltante a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario è tenuto a:

- partecipare alle riunioni di coordinamento che l'Amministrazione appaltante organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;
- predisporre il "piano di evacuazione" ed il "piano di emergenza" della struttura;
- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- sostituire gli operatori in servizio, ove necessario, con personale in possesso di un grado di formazione non inferiore a quello degli operatori sostituiti;
- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze, nonché dei responsabili dell'osservanza del divieto di fumo;
- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio;
- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;
- non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;
- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;
- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), in quantità e qualità adatta alle esigenze nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;

collaborare all'elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi) qualora si rendesse necessario, per avvenimenti intervenienti e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto.

E) Controllo della qualità

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a monitorare costantemente la qualità percepita ed erogata dal servizio, sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dall'Amministrazione.

F) In riferimento alla somministrazione dei pasti/merenda

È importante precisare che il momento del pranzo e della merenda con tutte le attività ad esso correlate ha un rilevante valore educativo nella vita del servizio educativo e tutto il personale indipendentemente dal proprio specifico ruolo deve collaborare in modo tale da garantirne questa caratteristica.

G) Sede operativa

L'Aggiudicatario dovrà garantire, prima dell'avvio del servizio, una sede organizzativa che risulti funzionale all'organizzazione delle attività e idonea a rappresentare un riferimento costante per l'Amministrazione, assicurando, durante tutte le ore di servizio previste dal presente capitolato, la possibilità di un immediato contatto via telefono ed e-mail.

I) Ulteriori obblighi

Il soggetto aggiudicatario:

- è tenuto a far rispettare, il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni della struttura assegnata, individuando un responsabile;
- è tenuto a segnalare immediatamente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o danno alle strutture utilizzate;
- è tenuto a non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto stabilito e comunicato dal Comune di Rivergaro come dovuto;
- è tenuto, nel caso in cui tra i frequentanti i servizi vi siano bambini/e in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali, a prestare la massima collaborazione per individuare i reciproci livelli di intervento fra la figura educativa individuata dall'Ente pubblico ed il proprio personale educativo.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare al termine dell'affidamento:

- il passaggio di consegna della struttura educativa al nuovo gestore;
- un adeguato accompagnamento durante il riambientamento per i bambini e le bambine già frequentanti nella struttura educativa, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

ART. 16 DANNI E PENALITA'

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'aggiudicatario non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per relativamente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, - obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'aggiudicatario in sede di offerta - saranno applicate, previa contestazione, penali nella seguente misura:

- € 3.000,00 per trascuratezze nei confronti dell'utenza tali da ingenerare rilevanti situazioni di pericolo;
- € 1.000,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura del servizio;
- € 1.000,00 per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale;
- 50% del valore giornaliero dell'appalto per mancata sostituzione entro 5 giorni di personale ritenuto inadeguato dall'Amministrazione Comunale;
- € 1.500,00 per ogni violazione delle modalità di distribuzione dei pasti e dei prodotti alimentari;
- € 1.000,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene dei locali;
- € 2.000,00 in caso di mancata presentazione della carta dei servizi di cui all'art.5;
- da € 250,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempimento, per ulteriori inadempimenti non compresi fra quelli in precedenza indicati, ivi compreso l'inadempimento rispetto a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Si precisa che quanto offerto dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale; pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 7.000,00 per ogni

inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla richiesta.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.

Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull'importo delle fatture con emissione da parte dell'aggiudicatario di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità irrogate, e/o mediante escussione (per un importo pari alla penale contestata) della cauzione definitiva.

Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto di cui all'articolo 22, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno dell'Aggiudicatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

In caso di recidiva o di inadempienze più gravi accertate, il Comune di Rivergaro si riserva la facoltà di adottare più severe misure da determinarsi di volta in volta fino ad addivenire alla risoluzione dell'affidamento, incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

La Ditta dovrà rispondere di tutti i danneggiamenti ad arredi ed attrezzature eventualmente riscontrati al momento della riconsegna, salvo gli accertati danni diretti ed indiretti derivati da fatti colposi o dolosi di terzi. La Ditta aggiudicataria sarà altresì direttamente responsabile di eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose, che a giudizio dell'Ente risultassero causati dalla stessa Ditta. La Ditta dovrà in ogni caso provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

Nel caso di ripetute infrazioni o di inadempimenti di particolare gravità, è facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere in danno il contratto senza che l'aggiudicatario abbia diritto ad alcun indennizzo.

ART. 17 POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA

All'Amministrazione comunale compete il potere di controllo e verifica sulle modalità di erogazione del servizio, nonché la definizione dei contenuti, modi e tempi delle attività di promozione. Detta competenza è esercitata assicurando la partecipazione dei genitori con le modalità previste dal Regolamento.

L'Amministrazione comunale, per mezzo di soggetti dalla medesima incaricati, potrà eseguire interventi di controllo in qualsiasi momento e senza preavviso per verificare che l'esecuzione del servizio avvenga secondo le norme previste. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno contestate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario entro due giorni dall'evento; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

ART. 18 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO

Fatto salvo quanto specificatamente indicato nei precedenti articoli, la gestione dei servizi da parte della Ditta/Cooperativa appaltatrice dovrà svolgersi nel totale rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge Regionale 19/2016, dalla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna n. 1564 del 16/10/2017, nonché dalla deliberazione della giunta regionale 13 maggio 2019, n. 704 "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016" e successive modifiche che si realizzeranno nel corso di durata dell'appalto.

Entro 10 gg. Dall'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare al Comune di Rivergaro la richiesta di autorizzazione al funzionamento delle strutture oggetto del presente appalto.

ART. 19 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. La gestione è affidata a impresa qualificata per tutti i servizi oggetto del capitolato, ferma la possibilità di costituzione di raggruppamenti di imprese ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs 163/2006;

2. L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

ART. 20 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato, previa costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Rivergaro, nei termini disciplinati dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'offerta prescelta, prima della definitiva aggiudicazione, sarà sottoposta a giudizio di congruità da parte del Responsabile del procedimento. Il contratto si intenderà vincolante per la Ditta aggiudicataria dal momento della presentazione dell'offerta, mentre per l'Amministrazione Comunale dal momento dell'adozione del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione dell'incarico.
3. Tutte le spese inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto relativo al presente appalto (imposta di bollo, imposta di registro, etc.) sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 21 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle assunte obbligazioni e della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire apposita cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'impresa aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di 19 penali; il Comune, fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione del contratto, avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali stesse, ovvero mediante storno totale o parziale di fatture già emesse.

Fermo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le infrazioni ai patti o prescrizioni qui contenute, per le quali non sia prevista una diversa penalità, danno diritto all'Amministrazione comunale di risolvere il contratto senza necessità di provvedimenti giudiziari, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno alla Ditta, con l'obbligo per l'aggiudicatario del risarcimento dei danni e delle spese.
2. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa:

- qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010;
- qualora venga accertato, in corso di esecuzione, il venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura nonché per la stipula del contratto;
- nel caso di reiterati e aggravati inadempimenti dell'aggiudicatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale comportanti l'applicazione di penali;
- nei casi di cessione del credito o di cessione del contratto, non autorizzati;
- nel caso di violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;

- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine di 30 giorni dall'evento che ne ha determinato la riduzione;
 - per violazione da parte dell'affidatario, per quanto applicabili, degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nazionali e di cui al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di Rivergaro approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.128 del 23/12/2013;
 - nel caso di violazione del divieto di subappalto;
 - grave violazione degli obblighi contrattuali, non eliminata dalla Ditta, anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione comunale;
 - sospensione o mancata effettuazione da parte della Ditta di una o più delle prestazioni affidate, ovvero riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di apertura del servizio;
 - violazione degli orari concordati con l'Amministrazione comunale o effettuazione dei servizi fuori dai tempi convenuti, nonché violazione del calendario;
 - impiego di personale non rispondente ai requisiti richiesti o inadeguato, in numero insufficiente ovvero mancata sostituzione di personale assente o mancata comunicazione dell'assenza nei tempi previsti, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno della Ditta.
 - nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione.
 - gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
 - mancata realizzazione, entro un anno (12 mesi) dal termine di scadenza indicato, anche solo di uno dei progetti presentati nell'ambito dell'Offerta tecnica, che hanno determinato l'assegnazione di un punteggio, salvo precedenti accordi in caso di diminuzione dell'importo contrattuale;
 - per l'assunzione, da parte dell'Aggiudicatario, di unità di personale già impiegato dalla ditta cessante in misura inferiore a quanto dichiarato in sede di gara e/o per la mancata applicazione di quanto dichiarato sul personale attualmente impiegato.
- 3.
4. Alla Ditta potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta.
5. In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà risolto e l'Amministrazione avrà diritto ad una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. Il contratto verrà inoltre risolto per sopravvenuta eccessiva onerosità e per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. Nel caso di accertata irregolarità contributiva, come nell'ipotesi che nel corso della prestazione vengano segnalate eventuali inadempienze dalle autorità competenti per territorio (I.N.A.I.L e I.N.P.S), l'Amministrazione comunale adotterà le opportune determinazioni fino alla risoluzione del contratto.

ART. 23 MODALITA' ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dirigenziale da notificare all'aggiudicatario. L'avvio e la conclusione del procedimento ~~di cui al comma 1~~ sono comunicati all'aggiudicatario con PEC, indicata in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Nei casi di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'Impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate, fatto salvo quanto previsto dai precedenti artt. 15 e 20, le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'affidamento può avvenire con procedura negoziata ad affidamento diretto, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

ART. 24 RECESSO

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs 50/2016. È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante PEC. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione. In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento del servizio eseguito, purché il servizio sia stato effettuato correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. Qualora in vigore di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 e s.m.i..

In caso di disdetta del contratto da parte dell'Aggiudicatario prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. Qualora ricorra giusta causa di recesso, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

ART. 25 COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune di Rivergaro della costituzione in mora dell'Aggiudicatario, il quale a tutti gli effetti elegge domicilio nel Comune di Rivergaro presso c/o l'Asilo Nido Sole luna sito in Rivergaro via Roma n.24

ART. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, tutte le operazioni finanziarie relative a lavori, servizi e forniture pubblici devono essere registrate sui conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

I pagamenti delle fatture emesse a fronte della presente fornitura verranno pertanto effettuati esclusivamente a mezzo dei suddetti conti correnti dedicati. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riporteranno il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'ANAC.

Gli estremi identificativi dei conti dedicati di cui all'articolo 3 comma 1 legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicate al Comune entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. È fatto obbligo al soggetto affidatario di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La mancata comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato comporterà la sospensione dei termini previsti per il pagamento della fattura.

ART. 27 – TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di appalto di lavori, servizi e forniture, o comunque raccolti dal Comune è finalizzato unicamente all'espletamento della presente procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dalla Legge sugli Appalti.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, il mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e del Comune di Rivergaro autorizzati al trattamento, a cui sono state impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dal Comune nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi

normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. dal 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Titolare del trattamento: Comune di Rivergaro, con sede in Via San Rocco n. 24 Rivergaro, PEC comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Rivergaro, con sede in Rivergaro, Via San Rocco n.24.

Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il sottoscrittore del presente atto, tel. 0523/953513, email cristina.grisleri@comune.rivergaro.pc.it, PEC comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it, al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

L'Ente ha nominato il seguente Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Rivergaro, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: LEPIDA SPA con sede legale Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna (C.F. 02770891204) mail: dpoteam@lepida.it .

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione del Comune di Rivergaro in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito Istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.comune.rivergaro.pc.it .

La ditta affidataria garantisce che le informazioni relative all'esecuzione della presente concessione, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

ART. 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA SUBAPPALTO

In virtù delle caratteristiche prestazionali del presente appalto (ad alta intensità di manodopera) rivolto all'erogazione di servizi a favore del Nido d'Infanzia, il Comune ha ritenuto di vietare il subappalto. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi. Si ricorda inoltre che il Tar Toscana, Firenze, con la sentenza 28.03.2020, n. 371 ha precisato che *"l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all'art. 105). Pertanto, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza del citato art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l'art. 71, riguardante il subappalto."*

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016. Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Con riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica l'art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.

ART. 29 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Foro competente per le controversie giudiziarie per l'applicazione del capitolato è il Foro di Piacenza. La ditta elegge a tal fine domicilio presso il Comune di Rivergaro.

ART. 30 OBBLIGHI DI CONDOTTA

Il mancato rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi di condotta indicati dal D.P.R. n° 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165" e di quanto estratto dal CCNL del 21/05/2018 e pubblicato sul Sito del Comune di Rivergaro, nella sezione Amministrazione Trasparente, documento costituente parte integrante e sostanziale della presente capitolato, pur se non materialmente allegato, costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa).

ART. 31 REVISIONE DEI PREZZI

Per il primo anno del contratto, l'importo per l'esecuzione dell'appalto è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi.

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni dalla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede la revisione, il Comune non riconoscerà l'adeguamento del prezzo.

Si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il c.d. Indice FOI). L'indice FOI utilizzato è quello nazionale medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

Non è ammessa nessun'altra forma di revisione contrattuale.

ART. 32 NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applica la normativa nazionale e regionale in materia di assistenza e tutela dell'infanzia, nonché il codice civile in materia di disciplina dei contratti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Grisleri Dott. Cristina